

La legge federale sugli investimenti collettivi di capitale

Nell'ultimo decennio il numero di fondi di investimento è notevolmente cresciuto in Svizzera. Oltre a fondi svizzeri, rilevante è stato l'aumento di fondi esteri, principalmente provenienti da Lussemburgo, Irlanda e Germania, autorizzati per la distribuzione in Svizzera. I piccoli investitori ed anche quelli istituzionali, quali assicurazioni e casse pensioni, si sono sempre più orientati verso una gestione professionale della loro tesoreria, investendo con crescente regolarità in fondi.

Alla luce della recente evoluzione della normativa europea di settore, il 23 giugno scorso il Parlamento ha approvato la legge federale sugli investimenti collettivi di capitale (LiCol) la cui entrata in vigore è prevista per il 1° gennaio 2007, dopo il referendum del prossimo 12 ottobre.

La LiCol nasce dall'esigenza di una revisione completa della legge federale sui fondi di investimento del 18 marzo 1994, al fine di estenderne l'ambito di applicazione e di aumentare la competitività della piazza svizzera.

Di seguito si riportano alcune disposizioni della nuova legge.

1. Investimenti collettivi di capitale

La nuova legge disciplina tutte le forme di investimenti collettivi di capitali e non più i soli fondi di investimento in forma contrattuale. Il legislatore definisce gli investimenti collettivi di capitale come *"patrimoni accumulati da più investitori in vista del loro investimento comune e gestiti per loro conto"* in cui *"le esigenze di investimento degli investitori sono soddisfatte in modo proporzionato"*. Per il Tribunale Federale, è investimento di capitale qualsiasi investimento di denaro a lungo termine per conseguire un profitto o, perlomeno, preservare il capitale. L'investimento può essere effettuato in forme diverse: valori mobiliari e altri titoli di partecipazione o di credito, beni immobiliari, ecc. L'investimento di capitale è collettivo quando il patrimonio degli investitori è collocato in un *"pot commun"*, gestito da terzi in modo omogeneo, in cui non è più possibile individuare con esattezza gli averi privati degli investitori, indicandone l'uso e l'importo esatto.

2. Investitori

La nozione di investitore viene estesa al fine di comprendere sia gli investitori ordinari sia gli investitori qualificati, ossia gli intermediari finanziari e le assicurazioni sottoposti a vigilanza, gli enti pubblici e gli istituti di previdenza con tesoreria professionale ed anche i privati facoltosi (i.e. coloro che dispongono di investimenti finanziari per almeno CHF 500.000). Gli investimenti collettivi sono quindi aperti a tutti gli investitori, persone fisiche o giuridiche, salvo che la legge, il regolamento del fondo o lo statuto ne limiti l'accesso agli investitori qualificati.

3. Ambito di applicazione

La LiCol introduce due nuove forme giuridiche di investimenti collettivi: le società di investimento a capitale variabile (SICAV), disciplinate tendenzialmente dalla normativa sulla società anonima, e le società in accomandita per investimenti collettivi di capitale. Inoltre, sottopone alla sua appli-

cazione anche le società di investimento a capitale fisso (SICAF), ad oggi regolamentate solo in ambito borsistico.

Tra gli investimenti collettivi aperti, ove gli investitori vantano nei confronti del patrimonio collettivo un diritto al rimborso delle loro quote al valore netto di inventario, sono annoverati i fondi contrattuali e le SICAV. Le società in accomandita per investimenti collettivi di capitale e le SICAF rientrano invece nella categoria degli investimenti collettivi chiusi, senza diritto di rimborso a favore degli investitori.

La LiCol contiene un elenco esemplificativo di forme giuridiche escluse dalla sua applicazione (gli istituti della previdenza professionale, le casse delle assicurazioni sociali, ecc.). Si tratta di quelle forme che non hanno come esclusivo scopo l'investimento collettivo di capitale. Anche gli strumenti finanziari strutturati, se soddisfano determinate condizioni, non sono soggetti alla sua applicazione. Al Consiglio federale è comunque riservata la facoltà di sottoporre o esentare dalla LiCol patrimoni o società analoghi agli investimenti collettivi di capitale.

4. Autorizzazione e vigilanza

La gestione o la custodia di investimenti collettivi di capitale deve essere autorizzata dalla Commissione Federale delle Banche. In particolare, sono soggetti ad autorizzazione: (i) la direzione del fondo; (ii) la SICAV; (iii) la società in accomandita per investimenti collettivi di capitale; (iv) la SICAF; (v) la banca depositaria; (vi) il gerente patrimoniale di investimenti collettivi di capitale svizzeri; (vii) il rappresentante di investimenti collettivi di capitale esteri. Per i gerenti patrimoniali di investimenti collettivi di capitale esteri è previsto l'assoggettamento volontario all'autorità di vigilanza al ricorso di determinati presupposti, così da tutelare la competitività e la reputazione della piazza finanziaria.

calderan@altenburger.ch